

- 14) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 15) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 17) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 18) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 19) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 21) La presente concessione è rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art 88, comma 4 bis. La licenza è revocata di diritto in caso di acquisizione di comunicazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011;
- 22) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
ENERGEAN ITALY S.p.A.  
Il procuratore – Pio Sarracco  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in San Giovanni Teatino (CH) via Aterno n. 49, nonché domicilio digitale all'indirizzo: [operations.italy@pec.energean.com](mailto:operations.italy@pec.energean.com)

Ancona, addì 05/10/2022

IL CONCESSIONARIO  
ENERGEAN ITALY S.p.A.  
Il procuratore – Pio Sarracco  
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini  
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 09/10/2022 al n° 1508 serie 1  
con l'esenzione di euro 1170,36

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini

N. 04-5 del registro  
Concessioni – Anno 2022

N. 1985 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTERESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;  
Vista l'istanza presentata dal Sig. Pio Sarracco, C.F. SRRPIO66L24D756F, in qualità di procuratore della Società "Edison Production & Exploration S.p.a. in forma abbreviata Edison E&P S.p.a.", C.F./P.IVA 10245700967, con sede legale in Milano (MI) via Foro Buonaparte n. 31 e sede operativa in San Giovanni Teatino (CH) via Aterno n. 49, acquisita al prot. n. ARR-11427 del 19/11/2019 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-11811 in data 19/09/2022;  
Vista la precedente licenza n. 21/2016 del 20/06/2016, rep. n. 254/16;  
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-485 del 21/01/2020;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 21/01/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Vista la domanda concorrente formalizzata dalla Società "Ortona Navi & Co. S.r.l." trasmessa a questo Ente in data 19/02/2020, acquisita al prot. n. 2437 in data 20/02/2020;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-2866 in data 28/02/2020;  
Visti i pareri rilasciati con nota prot. R.U. n. 1519 in data 28/01/2020 e nota prot. R.U. n. 13991 in data 28/06/2022 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisiti rispettivamente al prot. n. ARR-1033 in data 28/01/2020 e al prot. n. ARR-8382 in data 28/06/2022;  
Viste le note dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisite al prot. n. ARR-1498 in data 05/02/2020 e al prot. n. ARR-4892 in data 22/04/2020;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità, acquisito al prot. n. PAR-1103 in data 12/02/2020;  
Visto il certificato di destinazione urbanistica trasmesso dal Comune di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-3511 in data 13/03/2020, e la successiva nota integrativa dello stesso Ente, acquisita al prot. n. ARR-6022 del 26/05/2020;  
Vista la nota della Edison Production & Exploration S.p.a., acquisita al prot. n. ARR-4446 in data 08/04/2020;  
Visto l'esito delle valutazioni ex art. 37 Cod. Nav. con cui veniva rigettata la domanda spiegata dalla Società Ortona Navi & Co. S.r.l, acquisita al prot. n. PAR-3650 in data 26/05/2020;  
Vista la delibera n. 26 in data 04/06/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la nota con cui la Società ha comunicato il cambio di denominazione sociale, a far data dal 23/02/2021, di "Edison Exploration & Production S.p.A." in "Energean Italy S.p.A.", acquisita al prot. n. ARR-2899 del 02/03/2021;  
Visti i nulla osta prot. 10831 del 20/03/2019 e prot. 23/11/2021 rilasciati dall'Ufficio delle Dogane di Pescara ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisiti al prot. n. ARR-15358 in data 03/12/2021;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 16/07/2020 del canone di € 10.733,96, richiesto con atto di accertamento n. 04-59/20 del 25/06/2020;  
Visto l'avvenuto pagamento in data 17/09/2021 del canone di € 10.535,38, richiesto con atto di accertamento n. 04-24/21 del 18/08/2021;  
Visto l'avvenuto pagamento in data 11/07/2022 del canone di € 11.372,94, richiesto con atto di accertamento n. 04-22/22 del 27/06/2022;  
Vista la polizza assicurativa n. ENGUO2000434 emessa dalla Marsh Ltd in data 06/06/2020 a garanzia della intera attività in capo alla Società in oggetto, comprensiva di copertura assicurativa verso terzi e per danni materiali;  
Vista la polizza fidejussoria n. DLG 1449/20 dell'importo di € 22.000,00 emessa dalla Banca ING BANK N.V. – Succursale di Milano in data 10/12/2020 e relativa appendice n. del 07/03/2022, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti, acquisita al prot. n. ARR-6965 in data 30/05/2022;

Visto che sono, altresì, spirati i termini di cui all'art.88 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., decorrenti dalla richiesta di certificazione antimafia, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A. - PR\_MIUTG\_Ingresso\_0175635\_20220519 e che il presente titolo può essere comunque rilasciato ai sensi dell'art 88 comma 4 bis con apposizione di condizione risolutiva, nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina;

Vista la nota prot. ARR 8016 del 21/06/2022 con la quale la società Energean Italy S.p.A. ha trasmesso copia della procura attestante i poteri necessari alla sottoscrizione della presente licenza in capo all'Ing. Pio Sarracco;

Vista l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale contributiva da parte della Società richiedente, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo Ente al prot. ARR-11883-20\_09\_2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

## CONCEDE

Alla **Energean Italy S.p.A. (ex Edison Production & Exploration S.p.a.)** codice fiscale **10245700967** di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. **5.275,70** situato nel **Comune di Ortona** e precisamente nel **Porto di Ortona, catastalmente individuata al foglio di mappa 26 particella 56**, allo scopo di **utilizzare una base operativa per deposito materiali ed attrezzature così costituita: Area scoperta mq. 5.070,20; Container uffici mq. 63,30; Tettoia di mq. 39,60; Tettoia per isola ecologica di mq. 85,60; Container magazzino di mq. 12,00; Container deposito di mq. 5,00. L'intera area è delimitata da recinzione metallica, infissa su cordolo in cemento, su cui è installato un cancello carrabile.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 10.733,96 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2021 = € 10.535,38 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2022 = € 11.372,94 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**, fatte salve le proroghe previste per legge.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese

delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 10) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 11) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 13) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;

Nome documento UNICO Conc 04-5\_2022 rep 1985.pdf-signed.p7m.p7m

Data di verifica 05/10/2022 10:08:47 UTC

Versione verificatore 6.10.6-0BF2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 GAROFALO VINCENZO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	<b>VALIDA</b>	<a href="#">2</a>
1	Firma	 LUCCHINI GABRIELE	Namirial CA Firma Qualificata	<b>VALIDA</b>	<a href="#">4</a>
2	Firma	 SARRACCO PIO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	<b>VALIDA</b>	<a href="#">6</a>
<b>Appendice A</b>					<a href="#">8</a>

# PORTO DI ORTONA



BACINO PORTUALE

SVILUPPO ZONA

